

	Città di Corbetta	C.C.	Numero 62	Data 30/12/2020
Oggetto: CONFERIMENTO DEL SERVIZIO TUTELA MINORI E FAMIGLIA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA PER IL PERIODO 1.1.2021 31.12.2026.				

Originale

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1^a convocazione – Seduta Pubblica

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Dicembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

URBANO ALESSIO	SI	BENI EMANUELE	SI
BALLARINI MARCO	SI	SCARFO' Domenico	NO
DELFINO KATIA	SI	TORRE ALESSANDRO	SI
BAGHIN ELISA	SI	GRITTINI RICCARDO	SI
RONDENA ELDA	SI	CRUSCO SALVATORE LUCIO	SI
GRITTINI SERGIO	SI	CESATI MARIA CECILIA	SI
SPARACINO DANIELA	SI	TOTALE PRESENZE	16
MAGISTRONI FABIANA	SI		
BRONZETTI ALESSANDRA	SI		
INTROINI GABRIELE	SI		
SOTTILOTTA SANTO ANDREA	SI		

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Sacco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor URBANO ALESSIO, presidente, dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Città di Corbetta

C.C.	NR.	Data	Oggetto: CONFERIMENTO DEL SERVIZIO TUTELA MINORI E FAMIGLIA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA PER IL PERIODO 1.1.2021 31.12.2026.
------	-----	------	--

Il Consiglio Comunale

RICHIAMATE

- La Legge n. 328/2000 - artt. 16 e 22 - in cui si afferma che il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi anche mediante l'attivazione di interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- La Legge Regionale n. 34/2004 - Politiche regionali per i minori - in cui all'art 4 vengono indicati i compiti propri dell'ente locale in materia;
- La Legge Regionale 3/2008 - Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario – in cui all'art. 13 vengono definite le competenze dei Comuni;
- La Legge n. 184/1983 e successive modificazioni – Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori - ;
- Il D.P.R. n. 448/1988 “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”;
- La Legge n. 107/2020 “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori – Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia”;

PREMESSO CHE

- il Piano Sociale di Zona per il periodo 2009 – 2011 prevedeva che, al fine di rendere omogenei i criteri di accesso e le prestazioni rese dai 2 servizi di tutela minori operanti nell'ambito del magentino fossero avviati percorsi di confronto, collaborazione ed integrazione al fine di costituire un unico servizio in cui un ruolo di primaria importanza fosse svolto dall'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (d'ora in poi ASCSP) con sede in Via Dante 2 a Magenta, cui attribuire la gestione del servizio stesso;
- l'ASCSP ha predisposto un modello organizzativo del Servizio Tutela Minori e Famiglia (d'ora in poi STMF) per tutti i Comuni del Distretto n.6 di Magenta (v. allegato 1 al contratto) approvato dall'Assemblea dei Soci dell'ASCSP nella seduta del 20 novembre 2009;
- Il Comune di Corbetta con deliberazione del C.C. n. 86 del 15.12.2009 ha approvato il conferimento del Servizio di Tutela Minori e Famiglia (STMF) all'ASCSP per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2014 secondo le modalità contenute nel “*Modello organizzativo del Servizio Tutela Minori e Famiglia*”(allegato 1 soprarichiamato);

- con atto del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 217 del 23.12.2014 è stata autorizzata la proroga di due mesi al Servizio di Tutela Minori e Famiglia (STMF) all'ASCSP per il periodo dal 1.1.2015 al 28.2.2015 secondo le modalità contenute nel "*Modello organizzativo del Servizio Tutela Minori e Famiglia*";
- Successivamente, a seguito di deliberazione del C.C. n. 4 del 19/02/2015 l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ha gestito il Servizio Tutela Minori e Famiglia per il periodo 01.03.2015 - 31.12.2020 fornendo prestazioni sociali e psicologiche connesse alla funzione propria degli Enti Locali per la protezione dell'infanzia, la tutela dei minori e delle loro famiglie, in presenza di mandati dell'Autorità Giudiziaria;

RICHIAMATO

- L'Accordo di Programma per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari previsti dal Piano di Zona ai sensi dell'art. 19 della legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", dell'art. 18 della legge regionale n. 3/2008, "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale", e, in particolare, l'Allegato all'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona del Magentino in cui sono previsti gli obiettivi di programmazione n. 8 - *Progettazione integrata e misure di sostegno all'inserimento in comunità di minori vittime di Abuso* - e n. 8bis - *Collaborazione per la presa in carico dei minori con segnali di disagio/maltrattamento/abuso e per la diagnosi e la terapia dei minori anche inviati dall'Autorità Giudiziaria*;
- Il Piano di Zona dell'Ambito del Magentino – Anno 2020 – che prevede la gestione del Servizio Tutela Minori e Famiglia affidata con modalità unitaria dai singoli Comuni;
- L' "Accordo di Programma tra la ASL Provincia di Milano n. 1, l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona e l'Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano per la gestione delle funzioni di integrazione socio sanitaria a favore di minori sottoposti all'Autorità Giudiziaria" sottoscritto dall'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona in data 09 febbraio 2012 (allegato 2);

CONSIDERATO CHE:

- In data 02 dicembre 2020 l'ASCSP ha presentato al Tavolo Tecnico del Piano di Zona il report "Comparazione dati 2104-2018-2020 – Intervenire per affrontare le nuove sfide – 2" relativo all'attività del Servizio Tutela Minori e Famiglia per il periodo 2015-2020;
- In data 10 dicembre 2020 il Tavolo Tecnico del Piano di Zona ha approvato lo schema di "Contratto di Servizio per la gestione dei rapporti tra l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ed i Comuni per l'attuazione degli interventi psicosociali inerenti le funzioni di tutela minori" (All. A) e la proposta di budget per la gestione del servizio per il periodo 2021-2026 (All. 3) con la previsione della tariffa massima annua a minore, presentati dall'ASCSP;
- In data 10 dicembre 2020 il Tavolo politico del Piano di Zona ha approvato il report "Comparazione dati 2104-2018-2020 – Intervenire per affrontare le nuove sfide – 2" e lo schema di "Contratto di Servizio per la gestione dei rapporti tra l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ed i Comuni per l'attuazione degli interventi psicosociali inerenti le funzioni di tutela minori" (all. A) e il quadro economico del servizio per il periodo 2021-2026 (All. 3 al contratto) con la previsione della tariffa massima annua a minore, presentati dall'ASCSP;
- Lo schema di contratto prevede all'art. 15 bis la costituzione presso l'Ufficio di Piano di un Tavolo permanente di valutazione del fenomeno del maltrattamento minorile e del Servizio Tutela Minori e Famiglia, con il compito di individuare obiettivi e azioni di miglioramento del servizio e per lo studio del fenomeno, oltre che per la valutazione e l'attivazione di servizi e progetti complementari;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- il Comune di Corbetta con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30.5.2005 ha deliberato la costituzione dell'ASCSP per la gestione della Rsa Don Cuni e altri servizi pubblici locali;
- con atto notarile repertorio n. 14269 in data 26 luglio 2005 presso lo Studio del Notaio Giuseppe Gallizia di Milano si è provveduto alla costituzione dell'ASCSP fra i Comuni di Arluno, Bareggio, Boffalora Sopra Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone;
- l'ASCSP esercita, secondo l'atto costitutivo e il relativo Statuto, l'attività di Assistenza anziani nonché dei servizi socio-assistenziali sanitari, socio sanitari integrati ad essa trasferiti dai propri consorziati locali, in un più' ampio contesto di servizi pubblici locali di interesse generale di aiuto alla persona, e quindi nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà verso i minori, diversamente abili, le categorie disagiate e gli anziani, al fine di promuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà della persona stessa;

CONSIDERATO CHE il Servizio Tutela Minori e Famiglia è un servizio privo di rilevanza economica in quanto:

- svolge funzione di Ausiliario del Giudice Civile (art. 68 C.P.C.), collabora con il Giudice Penale minorile (art 6 DPR 448/88) e provvede alle valutazioni da cui discendono decisioni del Giudice che riguardano la libertà personale e/o il diritto a vivere in famiglia;
- la necessità di garantire la separazione netta nelle fasi della decisione sugli interventi da assumere a tutela dei minori suggeriscono che l'intera attività sia svolta direttamente dagli Enti titolari della funzione o da soggetti sottoposti a controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, al fine di evitare situazioni di incompatibilità;
- il servizio si innesta in un settore per il quale non esiste, nemmeno in potenza, una redditività e quindi una competizione sul mercato e ciò anche in presenza di forme di intervento finanziario pubblico;
- trattasi di servizio erogato gratuitamente il cui costo è essenzialmente assicurato dalla fiscalità generale dell'Ente e comunque dagli ordinari mezzi di bilancio;
- tali assunti rientrano nella definizione di servizio privo di rilevanza economica formulata dal Tar Sardegna con sentenza n. 1729 del 2/8/2005 con la quale la Corte ha precisato che "deve considerarsi privo di rilevanza il servizio che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza";

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 112 del T.U. Enti locali prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- l'ASCSP si configura, ai sensi dell'art. 114 del T.U. Enti locali, come ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale degli enti consorziati;
- L'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi e, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. 50/2016, sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative;
 2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, dell'art. 5 del d.lgs. 50/2016, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;
 3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
- L'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 prevede anche l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house". L'iscrizione in tale elenco "dovrà avvenire secondo le modalità e i criteri che verranno definiti dall'ANAC e consentirà di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti".

RILEVATA la sussistenza di tutti i requisiti sopraccitati richiesti dalla normativa vigente in tema di società in house providing, più precisamente:

- 1) i Comuni Soci esercitano sull'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona un controllo analogo a quello esercitato sui loro uffici e servizi;
- 2) oltre l'80% dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, controllata, è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai Comuni Soci, Amministrazioni controllanti;
- 3) nell'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati;
- 4) nell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house" risulta iscritto il Comune di Magenta, capofila del Piano di zona, al numero 2267;

DATO ATTO INOLTRE CHE il Contratto di servizio per la gestione dei rapporti tra l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ed i Comuni per l'attuazione degli interventi psicosociali inerenti le funzioni di tutela minori è ritenuto meritevole di approvazione per le seguenti ragioni:

- garantisce omogeneità nei criteri di accesso e nelle prestazioni rese per il Servizio Tutela Minori e Famiglia e la possibilità di gestire un servizio specialistico su una dimensione territoriale adeguata (economie di scala, stabilità nei rapporti di lavoro, ecc.);
- garantisce standard operativi per le figure specialistiche coinvolte (psicologi e assistenti sociali) congrui con gli obiettivi di qualità dichiarati nel progetto;
- garantisce la necessaria "negoziante" con gli altri servizi specialistici, in particolare con quelli che erogano interventi sanitari e socio-sanitari nell'area dei minori;
- privilegia il rapporto di collaborazione e il coinvolgimento del Servizio Sociale Comunale nella presa in carico dei minori e del "sistema" famiglia;
- individua strumenti di monitoraggio del servizio e valutazione del fenomeno del maltrattamento minorile per i Comuni dell'Ambito territoriale;

DATO ATTO CHE alla luce dell'attuale disciplina per i Servizi Pubblici privi di rilevanza economica è possibile procedere al conferimento diretto all'ASCSP del STMF secondo le modalità contenute nel Contratto di servizio per la gestione dei rapporti tra l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ed i Comuni per l'attuazione degli interventi psicosociali inerenti le funzioni di tutela minori (allegato A) per il periodo 1.1.2021 – 31.12.2026;

RILEVATO CHE i rapporti contrattuali tra il Comune di Corbetta e l'ASCSP saranno regolati da apposito contratto di servizio che sarà approvato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre 2020 su proposta dell'ASCSP e che verrà in seguito sottoscritto dalle parti;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e) del T.U. Enti locali in forza del quale il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ad atti fondamentali, tra i quali l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RICHIAMATI gli artt. 112 e 114 del T.U. Enti Locali in materia di Servizi Pubblici Locali e di Aziende Speciali e di istituzioni;

VISTO il parere rilasciato dal Collegio dei Revisore dei Conti del Comune di Corbetta n. 32 del 30.12.2020 riguardo il conferimento del servizio tutela minori e famiglia all'Azienda Speciale Consortile servizi alla Persona per il periodo 1.1.2020 - 31.12.2026;

VISTI i pareri espressi di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli all'unanimità espressi per alzata di mano dai 16 componenti del Consiglio Comunale presenti, su n. 17 assegnati ed in carica accertati e proclamati dal Presidente

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente.
2. Di conferire all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (ASCSP) con sede in Via Dante 2 a Magenta, il Servizio di Tutela Minori e Famiglia (STMF) e di approvare il relativo Contratto di servizio per la gestione dei rapporti tra l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ed i Comuni per l'attuazione degli interventi psicosociali inerenti le funzioni di tutela minori (allegato A) e relativi allegati (allegati n. 1-2-3) per il periodo 1.1.2021 – 31.12.2026.
3. di demandare alla Giunta Comunale e al Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Corbetta l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti all'assunzione del presente atto, ivi compresi modifiche non sostanziali allo schema di contratto, in ragione della modalità di stipulazione del contratto di servizio che saranno individuate in base alle norme applicabili, oltre all'apposito impegno di spesa.

Di dichiarare, con separata votazione con voti favorevoli all'unanimità espressi per alzata di mano dai 16 componenti del Consiglio Comunale presenti, su n. 17 assegnati ed in carica accertati e proclamati dal Presidente il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 55**

Ufficio Proponente: **Servizi Sociali**

Oggetto: **CONFERIMENTO DEL SERVIZIO TUTELA MINORI E FAMIGLIA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA PER IL PERIODO 1.1.2021 31.12.2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizi Sociali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/12/2020

Il Responsabile di Settore
Cardini Roberta

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/12/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Bagatti Claudia

	Città di Corbetta	Delibera Consiglio Com.le	Numero 62	Data 30/12/2020
---	--------------------------	--	----------------------	----------------------------

Originale

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

URBANO ALESSIO

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Daniela Sacco

Pubblicazione
(Art. 124 Testo Unico 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 04/01/2021 con n. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno 19/01/2021

Dalla residenza municipale il

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Daniela Sacco

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000)

Si attesta che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal giorno della sua adozione avvenuta il 30/12/2020

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Daniela Sacco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed **E' DIVENTATA ESECUTIVA** ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo.

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

